

**AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO**

Repertorio generale n. \_\_\_\_\_

(PRAT. \_\_\_\_/Toscolano Maderno) - ATTO DISCIPLINARE relativo alla concessione rilasciata con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_ ai fini dell'occupazione di area demaniale lacuale portuale del lago di Garda in Comune di Toscolano Maderno, catastalmente identificata ai mappali n. \_\_\_\_\_ foglio n. \_\_\_\_\_, avente consistenza complessiva pari a mq 1.100,00 di cui mq 447,00 ad uso banchina di ormeggio, movimentazione e deposito, mq 346,00 ad uso spazio acqueo di ormeggio e mq 307,00 ad uso canale di accesso tra i seguenti soggetti:

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Autorità di Bacino laghi Garda e Idro (codice fiscale 96022970170) che rappresenta nella sua qualità di Direttore;

- \_\_\_\_\_ (c.f. \_\_\_\_\_), nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante della società \_\_\_\_\_ (c.f. \_\_\_\_\_) con sede in Comune di \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**Articolo 1** Il concessionario si impegna ad utilizzare il bene dato in concessione nel rispetto delle finalità e degli usi determinati nel presente provvedimento e non potrà in nessun caso destinare il bene ad uso diverso né cedere ad altri la concessione, se non dopo aver ottenuto espressa autorizzazione dell'autorità demaniale.

**Articolo 2** La concessione si intende limitata alle aree, alla durata, alle opere e loro uso, come risulta dall'atto di concessione, dai disegni che vi sono allegati e dal presente disciplinare.

**Articolo 3** La concessione è valida dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_. Scaduto il termine della concessione, questa si intenderà cessata di diritto senza che occorra alcun atto di diffida o di costituzione in mora e senza che da parte del concessionario possano invocarsi usi e consuetudini per continuare nel godimento della medesima. La concessione potrà essere rilasciata nuovamente, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, solo dopo presentazione di nuova formale istanza e riesame della stessa con le procedure vigenti al tempo della nuova domanda.

**Articolo 4** Quando sia indispensabile procedere ad una regolare consegna delle località concesse, questa viene fatta a cura dell'autorità demaniale, ed il concessionario deve sostenerne le spese.

**Articolo 5** Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento regionale 27 Ottobre 2015 n. 9 l'eventuale decadenza della concessione è normata come segue:

1. L'autorità demaniale o portuale può dichiarare la decadenza del concessionario:

- a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nel disciplinare di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini eventualmente assegnati;
- b) per non uso continuato durante il periodo eventualmente fissato a questo effetto nel disciplinare di concessione, o per cattivo uso;
- c) per mutamento dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;
- d) per omesso pagamento del canone ovvero per suo pagamento parziale;
- e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o da regolamenti;
- g) per mancata realizzazione degli investimenti e/o mancata realizzazione delle opere e/o mancata attuazione delle attività e/o mancato perseguimento degli obiettivi di cui all'offerta tecnica presentata in sede di gara entro il primo anno di concessione.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), l'autorità demaniale o portuale accorda al concessionario un termine entro il quale adempiere agli obblighi contenuti nel disciplinare di concessione, decorso inutilmente il quale può essere dichiarata la decadenza.

3. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per le opere eseguite e per le spese sostenute.

**Articolo 6** Ai sensi dell'art. 34 del Regolamento regionale 27 Ottobre 2015 n. 9

l'eventuale revoca della concessione ed il relativo indennizzo sono normati come segue:

1. Le concessioni sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del demanio o per altre ragioni di pubblico interesse.

2. Nelle concessioni che hanno dato luogo alla realizzazione di infrastrutture stabili l'Autorità Demaniale o Portuale è tenuta a corrispondere al concessionario un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere fiscalmente documentato quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.

3. Nei casi diversi da quello di cui al comma 2, l'indennizzo dovuto al concessionario è parametrato al solo danno emergente, comprovato dalla produzione di ricevute o fatture o da altra documentazione idonea a dimostrare l'effettivo danno subito.

4. Nel caso di revoca parziale si fa luogo esclusivamente alla riduzione del canone in proporzione al ridimensionamento della concessione, salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione dandone comunicazione alla autorità demaniale o portuale entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca parziale.

**Articolo 7** Nel caso di rinuncia, o decadenza della concessione, di mancato rinnovo o di scadenza naturale della concessione, l'area demaniale dovrà essere consegnata in stato di perfetta conservazione e manutenzione alla competente Autorità Demaniale, senza diritto

da parte del concessionario a compensi, rimborsi od indennizzi di sorta.

**Articolo 8** Il canone di concessione è determinato, convenuto ed accettato in € \_\_\_\_\_ . Solo per il corrente anno il canone è dovuto nella misura di € \_\_\_\_\_ parametrando l'importo offerto dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_. A decorrere dall'anno \_\_\_\_\_ il canone dovrà essere corrisposto nella misura dell'intero pari ad € \_\_\_\_\_ aggiornato in funzione dei parametri "indice Istat" e dovrà essere versato, entro il 28 febbraio di ciascun anno o altra data indicata dall'ente. Nel caso in cui, successivamente all'aggiudicazione della concessione, dovessero essere richieste e concesse ulteriori aree rispetto a quanto previsto nel presente disciplinare, alle superfici aggiuntive sarà applicato il canone minimo annuo conteggiato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento regionale 27 ottobre 2015 n. 9 maggiorato della percentuale di incremento presentata in sede di offerta.

**Articolo 9** Ai sensi dell'art. 53 comma 3 e 4 Legge Regionale 04/04/2012 n. 6, il ritardato pagamento di un'annualità oltre il 28 febbraio o, altra data indicata dall'ente, comporta il pagamento del canone, incrementato di una penale pari all'1% del canone dovuto, qualora il pagamento sia effettuato entro trenta (30) giorni dalla scadenza dei termini suddetti. Oltre trenta giorni dalla scadenza, la penale è pari al 2% per ogni mese di ulteriore ritardo fino ad un massimo del 100%. In caso di accertamento dell'infrazione le penali sopra indicate sono raddoppiate. Il pagamento dovrà essere effettuato anche quando non venga fatto uso in tutto o in parte della concessione, in caso di mancato pagamento del canone è facoltà dell'ente preposto alla gestione del demanio attivare le procedure di revoca della concessione demaniale ai sensi dell'art. 53 comma 3 della Legge Regionale 04/04/2012 n. 6, in ogni caso la procedura di revoca deve essere attivata qualora le penali raggiungano il limite massimo del 100%.

**Articolo 10** Il concessionario, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dal

presente disciplinare nonché dal relativo provvedimento correlato, ha depositato cauzione dell'importo di € \_\_\_\_\_ prestata mediante \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ [oppure] versamento effettuato sul conto di tesoreria effettuato in data \_\_\_\_\_. Tale cauzione verrà restituita al termine della concessione, se e quando l'Autorità Demaniale si sarà assicurata che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi dipendenti dalla concessione stessa.

**Articolo 11** La concessione s'intende rilasciata salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e pertanto la pubblica Amministrazione è sollevata da qualsiasi molestia che potesse derivare dal godimento della medesima, con l'obbligo del concessionario di reintegrare i danni arrecati all'Amministrazione e/o a soggetti terzi in conseguenza del suo esercizio e con la facoltà della Autorità demaniale di revocarla. Il concessionario dovrà inoltre tenere sollevata ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualunque pregiudizio possa derivare dall'uso distorto dei diritti di concessione.

**Articolo 12** Qualora la concessione comporti la realizzazione o conservazione di manufatti gli stessi devono essere mantenuti a cura e spese del concessionario in condizioni atte a garantire la pubblica incolumità e salubrità pubblica. Il Concessionario, a pena di decadenza della concessione, risponderà della adeguatezza delle strutture attinenti la concessione e sarà ritenuto altresì responsabile di eventuali danni arrecati a cose e a terzi e dovrà provvedere alle necessarie manutenzioni ordinarie e/o straordinarie. Il concessionario incorrerà inoltre nella decadenza allorquando venga meno alle prescrizioni sancite dall'art. 9 della citata L.R. 61/1982.

**Articolo 13** Il concessionario è tenuto a mantenere lo spazio occupato e quello circostante in modo ordinato e pulito senza modifica alcuna dello stato naturale del suolo se non espressamente autorizzato dall'Autorità Demaniale.

**Articolo 14** Il concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume,

anche ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, tutte le responsabilità, anche di carattere ambientale, nei confronti della Amministrazione concedente e di qualunque altro soggetto privato e pubblico, per danni derivanti dalle opere realizzate sull'area concessa e per gli usi impropri e comunque dannosi di tale area.

**Articolo 15** La concessione viene rilasciata sulla base della cartografia allegata al provvedimento di concessione. La delimitazione dell'area demaniale così come determinata nel presente disciplinare non costituisce acquiescenza da parte dell'autorità concedente. L'autorità demaniale si riserva in ogni momento di verificare le esatte superfici e linee di confine della proprietà demaniale con le procedure previste dalla vigente normativa in materia.

**Articolo 16** Il concessionario, ai sensi dell'art. 24 comma 1 lett. I5 del Regolamento regionale 27 Ottobre 2015 n. 9, ha la facoltà di recedere dal presente contratto previa formale comunicazione di rinuncia alla concessione da inoltrare obbligatoriamente all'Autorità di Bacino con un preavviso di almeno sei (6) mesi.

**Articolo 17** Il concessionario è obbligato ad apporre in posizione evidente apposito cartello pubblicamente visibile con la scritta: Regione Lombardia - Autorità di Bacino laghi Garda e Idro – "Area demaniale oggetto di concessione rilasciata con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_ con scadenza in data \_\_/\_\_/\_\_". La manutenzione del cartello riportante la concessione demaniale è a cura del concessionario.

**Articolo 18** Il concessionario deve garantire l'accesso alle strutture in casi di emergenze meteomarine e pronto soccorso.

**Articolo 19** Il concessionario deve individuare gli spazi dedicati all'approdo e ai mezzi di interesse pubblico e dotarsi di adeguate attrezzature e/o contenitori per la raccolta delle acque di sentina, dei rifiuti liquidi, dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali, garantendone il corretto smaltimento, previa intese con l'Amministrazione Comunale o con l'ente gestore

del servizio.

**Articolo 20** La variazione del livello dell'acqua del lago di Garda non potrà essere in alcun caso motivo di pretese o richieste di indennizzi da parte del concessionario. Eventuali opere di ripristino di manufatti conseguentemente a lagheggiate e/o ad eventi meteorologici saranno interamente a carico del concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti

il concessionario: \_\_\_\_\_

per l'Autorità di Bacino laghi Garda e Idro: \_\_\_\_\_

Salò, li \_\_/\_\_/\_\_\_\_